

ASSOCIAZIONE COMMERCIALI TURISTICI

Sede in: CORSO CALATAFIMI 801 90129 PALERMO Codice Fiscale 97352540823

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 del mese di marzo alle ore 16:00, presso la sede della Associazione, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Cambio denominazione
2. Cambio Sede
3. Adeguamento Statuto;
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e l'ora indicata sono presenti:

Buttitta Salvatore	Presidente del consiglio d'Amministrazione
Vitale Francesco	Vicepresidente
Calandra Giulio Mattia	Consigliere
Lo Voi Giulia	Socio
Andrea Accardi	Socio

Assume la presidenza dell'assemblea, il presidente, il Sig. Buttitta Salvatore, la quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Vitale Francesco che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti tutti i soci e tutti i Consiglieri.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il presidente prende la parola e informa i soci che per poter iscrivere l'associazione nel registro del terzo settore necessita adeguare lo statuto dell'associazione e con l'occasione propone di cambiare il nome all'associazione e la sede legale per una migliore operatività dell'associazione.

Propone di cambiare il nome in "**Associazione Aura Ats**" e di trasferire la sede legale in Palermo via Aurelio Francesco Di Bella n.59 e da lettura al nuovo Statuto.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione i soci all'unanimità

deliberano

- Cambiare denominazione dell'associazione da Commerciali Turistici in **Associazione Aura Ats**



- Di cambiare la sede dell'associazione in Palermo via Aurelio Francesco Di Bella n. 59
- Di approvare il nuovo statuto che si allega;
- Di autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al d.lgs. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Poiché nessuno prende la parola sul punto varie ed eventuali dell'ordine del giorno, il Presidente alle ore 18:30 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(Francesco Vitale)



Il Presidente
(Salvatore Buttitta)



Registrato il

Pagato €

02/4/24 695 3
200,00 Semestrale



L'ADDETTO
Polizio Trilla (*)






STATUTO

Art. 1 Costituzione

È Costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017, l'Associazione denominata "Aura Ets" Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1);

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 Attività

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale, e in particolare delle seguenti attività, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- Assistenza domiciliare disabili, anziani, minori;
- Assistenza educativa domiciliare;
- Servizi di accoglienza per immigrati;
- Attività di informazione e promozione dei diritti umani;
- Attività di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e di rivalorizzazione delle tradizioni popolari;
- Attività di educazione ambientale e riqualificazione urbana;
- Promozione della legalità;
- Tutoraggio scolastico;
- Attività di sostegno psicologico per le categorie fragili;
- Attività di sostegno alla funzione genitoriale sia con azioni formative che informative;
- Attività inerenti al servizio civile universale come previsto dal dipartimento delle politiche giovanili e dal servizio civile universale: progettazione, selezione, formazione, tutoraggio, gestione e monitoraggio delle azioni progettuali;
- Sportello di orientamento;
- Sportello di sostegno psicologico;
- Attività ludico-ricreative, di socializzazione e educative, per anziani, disabili, minori;
- Interventi di prevenzione, assistenza e sostegno per le vittime di violenza di ogni genere;
- Attività di animazione culturale;
- Attività di Formazione e consulenza nei settori: Psicologia, Sociologia, Assistenza sociale, pedagogia;
- consulenza per enti pubblici e privati del territorio;
- Organizzazione di seminari e convegni.



l'Associazione potrà altresì svolgere "attività diverse" rispetto all'attività di interesse generale tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. »]

Art. 4 Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Palermo ed avrà durata fino al 31/12/2050.

Art. 5 Democraticità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6 Patrimonio

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:



- I beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- La raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- Ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.
- Avanzi di gestione

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Patrimonio dell'associazione è destinato solo alla finalità (art. 2) e alle attività previste dallo statuto (art. 3)

L'Associazione attuerà raccolta fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 7 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e del Bilancio Sociale quando i parametri previsti dalla Dlgs 117 del 3/7/2017 e successive modifiche lo rendono obbligatori

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 8 Libri Sociali

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) Il libro degli associati o degli aderenti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo,
- d) Il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui altre lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Comitato Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9 Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo stesso. La decisione del Comitato Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.





Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10 Informazioni e Diritto di Esaminare i Libri Sociali

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Comitato Direttivo sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 11 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'organo di controllo.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni 4. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche.

Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Art. 14 Compiti e Poteri del Consiglio direttivo

Il Comitato Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede:

- a) Nomina fra i suoi componenti il Presidente, quando non viene nominato dall'Assemblea dei Soci, il Vicepresidente e il Segretario;
- b) Alla predisposizione del bilancio, della Relazione di Missione e del Bilancio Sociale quando è previsto ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto;
- c) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- d) Proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- e) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- f) Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- g) Redigere il regolamento dell'Associazione;
- h) Fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci almeno una volta all'anno;
- i) Convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- j) Programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.



Art. 15 Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vicepresidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Art. 16 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) Alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) Alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Alla approvazione del bilancio;
- d) A deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) A deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Comitato Direttivo in base a quanto sopra previsto;
- f) A deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) Ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) A deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) A deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Art. 17 Convocazione dell'Assemblea

Il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 giugno, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Comitato Direttivo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno il 30% degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.



Art. 18 Diritto di Voto

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 19 Rappresentanza in Assemblea

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 20 Presidenza e Verbalizzazione delle Adunanze dell'Assemblea

Spetta al Presidente del Comitato Direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Comitato Direttivo l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo tiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura del Comitato Direttivo.

Art. 21 Quorum Costitutivi e Deliberativi

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.





Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei due componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

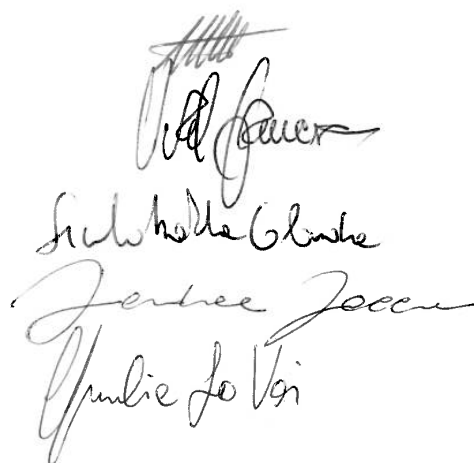
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti del Terzo settore prescelti dagli associati nello statuto.

Art. 24 Rinvio

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e/o integrazioni.

I soci



The block contains four handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The signatures are cursive and stylized. The first signature is at the top, followed by three more below it. To the left of the signatures, there is a faint, circular stamp or mark.